

Il ricongiungimento familiare alla luce della disciplina del testo unico sull'immigrazione e del regolamento di attuazione – schema riassuntivo

1. Fonti 2. Requisiti soggiornante 3. Rapporti familiari rilevanti per il ricongiungimento 4. Requisiti alloggiativi e reddituali 5. Procedimento per il rilascio del nulla osta e del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare 6. Procedimento per il rilascio del nulla osta e del visto d'ingresso per familiare al seguito 7. Procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, a seguito di rilascio di (nulla osta e di) visto d'ingresso per ricongiungimento familiare (o per familiare al seguito) 8. Rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari 9. Diritti del titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari

1. Fonti

A) FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

- 1) Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989 (art. 10);
- 2) Convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, firmata a New York il 18 novembre 1990 (art. 44, n. 2);
- 3) Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966 (art. 17);
- 4) Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (art. 8) (si veda anche la l'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000).

B) FONTI DEL DIRITTO DELL'UNIONE (1)

1) DIRETTIVA CE 22 SETTEMBRE 2003, N. 2003/86:

a) Il ricongiungimento familiare “è uno strumento necessario per permettere la vita familiare”, che “contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo d'altra parte di promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità...” [*considerando* (4)];

b) Opportunità di fissare, “sulla base di criteri comuni, le condizioni materiali per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare” [*considerando* (6)]; analogamente l'art. 1 (“Lo scopo della presente direttiva è quello di fissare le condizioni dell'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri”);

c)Diritto al ricongiungimento è esercitato “nel necessario rispetto dei valori e dei principi riconosciuti dagli Stati membri, segnatamente qualora entrino in gioco diritti di donne e di minorenni”; tale rispetto “giustifica che alle richieste di ricongiungimento familiare relative a famiglia poligama possono essere contrapposte misure restrittive [*considerando* (11)];

d)Particolare attenzione alla posizione dei rifugiati [*considerando* (8)];

e)Prima di adottare provvedimenti negativi, gli Stati membri prendono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona e la durata del suo soggiorno nello Stato membro, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine [art. 17];

f)Nell'esame delle domande, gli Stati membri tengono nella dovuta considerazione l'interesse superiore dei minori [art. 5, par. 5];

2)GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

-nella giurisprudenza della C.E.D.U. non si rinviene un diritto all'unità familiare pieno ed incondizionato, bensì una *pretesa* (al ricongiungimento) da bilanciare con l'interesse dello Stato ospitante a *gestire* il movimento migratorio (così la sent. 19 febbraio 1996, n. 2321).

C)FONTI ITALIANE:

1)GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE:

a) “le ragioni della solidarietà umana non possono essere affermate al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco, di cui si è fatto carico il legislatore. Lo Stato non può infatti abdicare al compito, ineludibile, di presidiare le proprie frontiere: le regole stabilite in funzione d'un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza vanno dunque rispettate, e non eluse, o anche soltanto derogate di volta in volta con valutazioni di carattere sostanzialmente discrezionale, essendo poste a difesa della collettività nazionale e, insieme, a tutela di coloro che le hanno osservate e che potrebbero ricevere danno dalla tolleranza di situazioni illegali” (21 novembre 1997, n. 353)

b)con riferimento al diritto al ricongiungimento familiare, la discrezionalità del legislatore risulta ancora più ampia “in quanto il concetto di solidarietà non implica necessariamente quello di convivenza, essendo ben possibile adempiere il relativo obbligo mediante modalità diverse dalla convivenza” (9 novembre 2006, n. 368)

c)l'inviolabilità del diritto all'unità familiare è certamente invocabile e deve ricevere la più ampia tutela con riferimento alla famiglia nucleare, eventualmente in formazione e, quindi, in relazione al ricongiungimento dello straniero con il coniuge e con i figli minori; mentre, nei casi di

ricongiungimento tra figli maggiorenni, ormai allontanatisi dal nucleo di origine, e genitori, il legislatore ben può bilanciare l'interesse all'affetto con altri interessi meritevoli di tutela..., a condizione che le scelte non risultino manifestamente irragionevoli" [26 settembre 2007, n. 335, in *Fam. dir.*, 2008, 113 ss., con nota PASCUCCI, *Il ricongiungimento familiare nell'interpretazione della Corte Costituzionale*]

d)l'esercizio del diritto al ricongiungimento può essere sottoposto dalla legge a condizioni volte ad assicurare "un corretto bilanciamento con altri valori dotati di pari tutela costituzionale" (19 gennaio 1995, n. 28, in *Corr. giur.*, 1995, 673, con nota VACCARO, *Il lavoro delle casalinghe tra Corte costituzionale e Corte di cassazione*; in *Dir. lav.*, 1995, II, 3, con nota ASSANTI, *Il lavoro nella famiglia tra economicità e rapporti etico-sociali* in *Dir. fam.*, 1996, 1279 ss, con nota SCIANCALEPORE, *Il diritto al ricongiungimento familiare tra normativa speciale e disciplina costituzionale*);

e)tra gli altri valori dotati di pari tutela costituzionale figura "la condizione che sussista la possibilità di assicurare al familiare, con cui si opera il ricongiungimento, condizioni di vita che consentano un'esistenza libera e dignitosa" (26 giugno 1997, n. 203).

2)TESTO UNICO 286/1998 (E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, IN PARTICOLARE QUELLE APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 8 GENNAIO 2007, N. 5, DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA CE 22 SETTEMBRE 2003, N. 2003/86) (2)

a)"In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176" (art. 28, c. 3)

b)"Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica ..." (art. 30, c. 6) (3)

2.Requisiti soggiornante

Titolarità:

A)di un pds CE per soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno);

B)di un pds (4) (5):

-----1)di durata non inferiore ad un anno (6);

-----2) rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari (7)

3. Rapporti familiari rilevanti per il ricongiungimento

Il diritto al ricongiungimento familiare è riconosciuto in favore:

A) del coniuge [TU, art. 29, c. 1, lett. a)] **(8)**

B) dei figli minori **(9) (10) (11) (12)**, non coniugati **(13)**, del soggiornante e del coniuge [TU, art. 29, c. 1, lett. b)]

C) dei figli minori, non coniugati, del soggiornante e di persona diversa dal coniuge, a condizione che l'altro genitore, (ovviamente) qualora esistente, abbia dato il suo consenso [TU, art. 29, c. 1, lett. b)] **(14)**

D) dei figli minori, non coniugati, del coniuge e di persona diversa dal soggiornante, a condizione che l'altro genitore, (ovviamente) qualora esistente, abbia dato il suo consenso [TU, art. 29, c. 1, lett. b)]

E) dei figli maggiorenni a carico, qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute [TU, art. 29, c. 1, lett. c)] **(15)**

F) dei genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza [TU, art. 29, c. 1, lett. d)] **(16)**; si prescinde dalla *vivenza a carico*, qualora il soggiornante sia un minore non accompagnato al quale sia stato riconosciuto lo *status* di rifugiato [TU, art. 29 *bis*, c. 3]

G) del genitore naturale del figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, salvo che non sia stato precedentemente espulso, senza ottenere la speciale autorizzazione, *ex art. 4, c. 6, TU* [TU, art. 29, c. 5] **(17)**

4. Requisiti alloggiativi e reddituali (18)

A) ALLOGGIO [TU, art. 29, c. 3, lett. a)] [R, art. 6, c. 1, lett. c)]:

1) disponibilità **(19)** di un alloggio **(20)** che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico sanitaria accertati dall'Asl **(21)**

2) qualora il ricongiungimento riguardi un figlio infraquattordicenne al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

3) in caso di ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, la disponibilità dell'alloggio deve essere dimostrata (non al momento della presentazione della richiesta di n.o., bensì) entro un anno dall'ingresso (in Italia) [TU, art. 29, c. 5]

4) la disponibilità dell'alloggio non è richiesta qualora al soggiornante sia stato riconosciuto lo *status* di rifugiato [TU, art. 29 *bis*, c. 1]

B) REDDITO [TU, art. 29, c. 3, lett. b)] [R, art. 6, c. 1, lett. b)]:

1) disponibilità di un reddito, derivante – ovviamente – da fonti lecite, non inferiore ai limiti fissati dalla legge, *modulati* in ragione del numero (non dei familiari di cui si chiede il ricongiungimento, bensì) dei familiari complessivamente a carico **(22)**

2) qualora il soggiornante non abbia un reddito proprio o questo sia incapiente, si deve tener conto del reddito del coniuge e dei familiari conviventi **(23)**

3) in caso di ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, la disponibilità del reddito *sub* 1 deve essere dimostrata (non al momento della presentazione della richiesta di n.o., bensì) entro un anno dall'ingresso (in Italia) [TU, art. 29, c. 5]

4) la disponibilità del reddito non è richiesta qualora al soggiornante sia stato riconosciuto lo *status* di rifugiato [TU, art. 29 *bis*, c. 1, c. 3]

5. Procedimento per il rilascio del nulla osta e del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare (24)

A) domanda allo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) competente per luogo di dimora del richiedente [TU, art. 29, c. 7] [R, art. 6, c. 1] **(25)**, allegando

1) copia pds [R, art. 6, c. 1, lett. a)]

2) copia passaporto **(26)**

3) documentazione relativa all'alloggio [T.U., art. 29, c. 3, lett. a), c. 7] [R, art. 6, c. 1, lett. c)], consistente:

a) nel titolo di disponibilità **(27)**; in caso di *ospitalità*, occorre allegare il consenso del titolare **(28)** **(29)** **(30)** dell'appartamento ad ospitare i familiare da ricongiungere;

b) nell'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero nel certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio [R, art. 6, c. 1, lett. c)] **(31)**; l'attestazione deve

espressamente indicare l' idoneità alloggiativa **(32)**, in relazione al numero degli occupanti effettivi **(33)**, numero che deve essere indicato dal richiedente **(34) (35)**; in caso di ricongiungimento a favore di "un solo minore di anni 14, il certificato comunale può essere sostituito", alternativamente, "da una dichiarazione di ospitalità del titolare dell'appartamento su mod. S1" o "da copia del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda" **(36)**

4) documentazione relativa ai redditi [T.U., art. 29, c. 3, lett. b), c. 7] [R, art. 6, c. 1, lett. b)] **(37)**, consistente:

a) per i lavoratori dipendenti: ultima dichiarazione dei redditi, fotocopia del contratto di lavoro, ultima busta paga o fotocopia autenticata del libro paga, autocertificazione del datore di lavoro (redatta su modello S3.), da cui risulti l'attuale rapporto di lavoro **(38)**

b) per i lavoratori domestici: ultima dichiarazione dei redditi, o, in assenza, comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego/INPS, bollettino di versamento dei contributi INPS relativi al trimestre **(39)** precedente alla data di presentazione della domanda, autocertificazione del datore di lavoro (redatta su mod. S2.) da cui risulti l'attuale rapporto di lavoro;

c) per i lavoratori autonomi: (in caso di ditta individuale) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., fotocopia attribuzione partita IVA, fotocopia licenza comunale ove prevista, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l'attività è stata avviata da più di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (se l'attività è stata avviata da meno di un anno); (in caso di società) visura camerale della società di data recente, fotocopia attribuzione Partita IVA della società, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l'attività è stata avviata da più di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (se l'attività è stata avviata da meno di un anno); (per le collaborazioni a progetto) fotocopia contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati la durata della prestazione di lavoro ed il corrispettivo, dichiarazione del committente da cui risulti l'attualità del contratto di lavoro a progetto, dichiarazione di gestione separata all'INPS, fotocopia modello Unico; (per il socio lavoratore) visura camerale della cooperativa, fotocopia attribuzione partita IVA della cooperativa, dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulti l'attualità del rapporto di lavoro, fotocopia del libro soci, mod. unico; (per i liberi professionisti) iscrizione all'albo, mod. unico con ricevuta di presentazione **(40)**

B) lo SUI rilascia ricevuta della domanda presentata, mediante apposizione sulla copia della domanda e degli atti presentati, del timbro datario e della sigla dell'addetto alla ricezione [T.U., art. 29, c. 7] [R, art. 6, c. 4]

C) lo SUI accerta, presso la Questura, l'inesistenza delle cause ostative contemplate dall'art. 4, c. 3, del TU [TU, art. 29, c. 7] **(41) (42) (43) (44)**

D) lo SUI richiede (o accerta l'esistenza) del codice fiscale [R, art. 6, c. 4]

E)lo SUI rilascia, entro 90 giorni dalla domanda, il nulla osta [TU, art. 29, c. 8] [R, art. 6, c. 4], dandone comunicazione al Consolato, o il provvedimento di diniego [TU, art. 29, c. 7] [R, art. 6, c. 4] **(45)**

F)ricevuto il nulla osta dallo SUI, ovvero, trascorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda [TU, art. 29, c. 8] [R, art. 6, c. 5], il Consolato rilascia il visto d'ingresso o il provvedimento di diniego [R, art. 6 bis], su richiesta dell'interessato, entro 30 giorni dalla domanda [R, art. 6, c. 5] **(46)**, previo accertamento:

1)dei rapporti di parentela, di *coniugio* e della minore età [R, art. 6, c. 1, lett. d)] **(47) (48)**;

2)dello stato di salute per i maggiorenni a carico, da documentare attraverso certificazione rilasciata **(49)** dal medico nominato dal Consolato [R, art. 6, c. 1, lett. e)]

3)della condizione di *vivenza a carico* dei genitori **(50)**

6. Procedimento per il rilascio del nulla osta e del visto d'ingresso per familiare al seguito

A)*Ratio*: talvolta, anziché attuare il ricongiungimento familiare dopo l'ingresso ed il regolare soggiorno in Italia, il cittadino straniero può ritenere preferibile (od essere obbligato a) trasferirsi in Italia unitamente alla propria famiglia. La vigente disciplina in materia di immigrazione ha approntato un'apposita procedura, che sfocia nel rilascio del 'visto d'ingresso per familiare al seguito' [TU, art. 29, c. 4]

B)Requisiti del richiedente: titolarità [TU, art. 29, c. 4] :

1)di una cds (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) **(51)**

2)di un visto d'ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3

C)Rapporti familiari che consentono l'attivazione ed il perfezionamento della procedura: gli stessi che consentono il ricongiungimento familiare [TU, art. 29, c. 4]

D)Requisiti (alloggiativi e reddituali): gli stessi che consentono il ricongiungimento familiare [TU, art. 29, c. 4]

E)Procedimento:

1) Si applica la medesima procedura prevista per il ricongiungimento ed è necessaria la stessa documentazione [R, art. 6, c. 3] **(52)**, integrata, qualora il nulla osta dello SUI sia richiesto tramite un procuratore [R, art. 6, c. 3], da

----a) fotocopia di un documento personale del delegato **(53)**;

----b) delega a favore di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, a presentare l'istanza di nulla osta per familiari al seguito **(54)**

7. Procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, a seguito di rilascio di (nulla osta e di) visto d'ingresso per ricongiungimento familiare (o per familiare al seguito)

A) PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PDS

1) Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il familiare deve presentarsi allo SUI che ha rilasciato il nulla osta [R., art. 9, c. 1, c. 1-ter]

2) lo SUI [R., art. 9, c. 1]:

a) verifica il visto d'ingresso;

b) consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale;

c) compila e consegna all'interessato il modulo di richiesta del pds, per il successivo invio alla Questura tramite l'ufficio postale **(55)**

3) la Questura:

a) comunica all'interessato la data di convocazione per i rilievi fotodattiloscopici [R., art. 26, c. 2]

b) consegna il pds all'interessato **(56)**

B) DURATA DEL PDS: il pds del familiare ha la stessa durata del pds del soggiornante [TU, art. 30, c. 3], ma fino ad un massimo di due anni [TU, art. 5, c. 3 *sexies*]

8. Rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari

A) Il pds per motivi familiari è rinnovabile “insieme” al pds del soggiornante [TU, art. 30, c. 3]

B) Vale la regola generale contemplata dall'art. 5, c. 5, 1° periodo, del TU: “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili” **(57) (58)**; tuttavia:

1) “In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro” [TU, art. 30, c. 5] **(59)**

2) “Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale” [TU, art. 5, c. 5, 2° periodo]

3) “Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3” [TU, art. 5, c. 5 *bis*]

9. Diritti del titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari

A) “Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite” [TU, art. 6, c. 1, 1° periodo]

B) “Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di

attività di lavoro” [TU, art. 30, c. 2], anche senza conversione o rettifica del documento [R., art. 14, c. 1]

NOTE

(1) Con l'avvertenza che soltanto con il Trattato di Amsterdam del 1997, mediante il *trasferimento* dal terzo al primo *pilastr*o – caratterizzato dal c.d. *metodo comunitario*, che *depotenzia* il ruolo dei governi nazionali a favore delle istituzioni europee – di numerose materie, tra cui – appunto – immigrazione, rilascio visti e asilo, gli Stati membri hanno riconosciuto una competenza (almeno) *concorrente* dell'Unione in materia di immigrazione e di circolazione dei cittadini di Stati *terzi* all'interno del territorio dell'Unione stessa, operando una sorta di *comunitarizzazione* delle materie predette, sino a quel momento *riservate* al potere decisionale dei singoli Stati membri. Significativo, sotto questo profilo, l'art. 63.3 del Trattato CE, che ha assegnato al Consiglio il compito di adottare misure in materia di politiche di immigrazione, pur salvaguardando il diritto degli Stati membri di adottare misure *interne* – in materia di immigrazione – compatibili con il Trattato stesso: sul punto, cfr. MACRI', *La Corte di Giustizia sul diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di Stati terzi: la sentenza Parlamento c. Consiglio*, in *Dir. Unione Europea*, 2006, n. 4, 793 ss.

(2) Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero* (di seguito: TU). Le norme di attuazione sono contenute nel d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni (nel prosieguo: R).

(3) "...l'ampiezza della formulazione dell'art. 30, 6° comma, del T.U. fa ritenere la giurisdizione del giudice ordinario a qualunque caso di impugnazione del diniego del permesso di soggiorno per motivi di famiglia..., quindi anche nel caso in cui il rigetto sia dovuto ad una precedente espulsione amministrativa": FESTELLI, *Commento al decreto dell'11/5/2005 del Tribunale di Grosseto in materia di unità familiare*, in www.meltingpot.org. L'A.G.O. "non si limita ad annullare il provvedimento che nega il permesso di soggiorno o il visto d'ingresso per la famiglia, ma accerta la sussistenza del diritto e può imporre alla questura o alla rappresentanza consolare italiana il rilascio del permesso di soggiorno, o del nulla osta al ricongiungimento familiare o il rilascio del visto": MAGISTRATURA DEMOCRATICA, ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE (a cura di), *Espulsione, accompagnamento alla frontiera e trattenimento dello straniero. La normativa dopo la Legge n. 271 del 2004*, in www.magistraturademocratica.it, 18.

(4) Sulla possibilità di avviare la procedura anche in fase di rinnovo del pds, fondandosi sulla Direttiva Min. Interno 5 agosto 2006, n. 11050/M, in *Stato civ.*, 2006, 838, cfr. REDAZIONE, *Ricongiungimento – Anche in fase di rinnovo pds è possibile avviare la procedura*, in www.meltingpot.org (29 novembre 2006) (sottolineando che "molto probabilmente la pratica verrà tenuta ferma fino a quando vi sarà stata la verifica e l'ok sul rinnovo del permesso essendo difficile immaginare che venga rilasciato il nulla osta alla ricongiunzione prima del rilascio del permesso di soggiorno rinnovato", ma "ciò che conta è che i documenti intanto siano inoltrati all'amministrazione, perché in questo modo non si potrà poi dire che nel frattempo sono scaduti");

PAGGI, *Ricongiungimento familiare – Commento alla nuova procedura telematica*, in www.meltingpot.org (29 aprile 2008); REDAZIONE, *Ricongiungimento – Si può chiedere anche in fase di rinnovo pds*, in www.meltingpot.org (31 ottobre 2006). Alla luce della Direttiva Min. Interno 20 febbraio 2007, analoga possibilità si dovrebbe riconoscere, alle condizioni ivi indicate, al lavoratore straniero, nella *more* della consegna del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato: cfr. PAGGI, *Ricongiungimento familiare – Commento alla nuova procedura telematica*, in www.meltingpot.org (29 aprile 2008).

(5)Secondo Cass. 25 novembre 2005, n. 25026, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2007, 469, il diritto al ricongiungimento familiare è riconosciuto “soltanto ai cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio dello Stato italiano, e in tale categoria non rientrano i soggetti colpiti da provvedimento di espulsione, onde l’esistenza di un nucleo familiare non è di per sé sufficiente a far ritenere legittima la permanenza in Italia di cittadini stranieri al di fuori delle regole che disciplinano il loro ingresso nel territorio dello Stato”: critiche alla sentenza sono state formulate da DI BLASI, *Ricongiungimento familiare: si apre uno spiraglio per gli stranieri colpiti da provvedimento di espulsione*, in www.costituzionalismo.it

(6)Sulla prassi (illegittima) adottata da alcune Questure, di esigere il possesso di un pds con validità residua “molto lunga (...nove mesi o addirittura un anno)”, cfr. REDAZIONE, *L’esercizio del diritto alla ricongiunzione familiare*, in www.meltingpot.org (19 febbraio 2004); REDAZIONE, *Ricongiungimenti familiari: può una Questura richiedere un tempo residuo di validità del pds per inoltrare la domanda per il nullaosta*, in www.meltingpot.org (22 ottobre 2003), che sottolinea come il ragionamento delle Questure (“siccome la procedura sarà molto lunga potrebbe esserci il rischio che nel momento in cui i familiari arrivano in Italia muniti di visto di ingresso nel frattempo colui che ha fatto la richiesta magari non riesce più a rinnovare il pds”), se “può consentire all’autorità di polizia di non concedere al momento dell’arrivo il pds per motivi di famiglia oppure di revocarlo in determinati casi... non c’è nessuna previsione di legge che consenta di rifiutare il ricevimento della domanda di ricongiunzione o dar seguito al procedimento solo perché c’è poco tempo davanti la validità del pds”.

(7)Recependo, per quest’ultima causale l’interpretazione estensiva già adottata dall’autorità amministrativa (Min. Interno 14 febbraio 2007), a seguito di uno specifico intervento del S.C.: cfr. Cass. 7 febbraio 2001, n. 1714, in *Dir. fam.*, 2001, 1429, con nota FONTANA, *Chi può chiedere il ricongiungimento familiare?*.

(8)Secondo la disciplina previgente “coniuge non legalmente separato”.Ad avviso di Min. Interno 14 febbraio 2007, l’eliminazione dell’inciso “non legalmente separato” “non amplia la sfera dei soggetti per i quali può essere esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ma si limita ad una modifica di carattere formale, in quanto la condizione non corrisponde ad un istituto della disciplina del diritto matrimoniale dei paesi di provenienza degli stranieri”.

(9)Secondo la disciplina previgente “figli minori a carico...”.Ad avviso di Min. Interno 14 febbraio 2007, “per i figli minori non è più prevista la condizione di familiari ‘a carico’, potendosi tale requisito considerare implicito”.

(10) Ai sensi dell'art. 29, c. 2, primo periodo, si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. Ad avviso di TOMASELLI, *I minori stranieri*, in *Le guide immigrazione.it*, I semestre 2007 (aggiornato al 28 marzo 2007), Vol. 7, 12, la precisazione "è importante in quanto pone fine ad ogni possibile dubbio sulla legittimità ad ottenere il nulla osta e il visto d'ingresso anche a distanza di tempo dalla presentazione della domanda, quando ormai il figlio ha raggiunto la maggiore età"; in tal modo, "non vengono... addossate allo straniero le conseguenze negative di eventuali ritardi da parte della pubblica amministrazione nella trattazione delle pratiche"

(11) Ai sensi dell'art. 29, c. 2, secondo periodo, sono equiparati ai figli (minori) i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela.

(12) In merito all'accertamento della (maggiore o minore) età, Cass. 25 gennaio 2007, n. 1656, dopo aver premesso che, ai fini del ricorso sul diniego del rilascio del visto per ricongiungimento familiare, "l'accertamento che il giudice nazionale è tenuto ad effettuare non attiene, sotto il profilo giuridico, all'accertamento della maggiore età della richiedente, che andrebbe effettuato in base alla normativa che regola il suo status secondo quanto prescritto nel paese d'origine, ma al più limitato ambito di un accertamento di mero fatto finalizzato a stabilire se abbia compiuto o meno l'età di diciotto anni, a prescindere da ogni implicazione che il raggiungimento di tale età possa comportare per lo Stato estero", ha precisato: a) che, ai fini predetti, la certificazione dello Stato estero, attestante la minore età, rilevando, per l'ordinamento interno, a tale limitato fine (accertamento di un mero fatto), non può ritenersi assistita da fede privilegiata, in quanto in tal caso si attribuirebbe all'autorità straniera la veste di pubblico ufficiale con riguardo alle attestazioni contenute nel documento, veste che non ha per l'ordinamento interno"; che, di conseguenza, deve ritenersi consentito alle rappresentanze consolari italiane di procedere agli accertamenti amministrativi necessari, al fine di stabilire l'effettiva età di coloro che richiedono il visto di ingresso nel nostro paese; c) che, "fra tali accertamenti può ... essere ricompreso anche l'esame densitometrico osseo, generalmente riconosciuto dalla scienza medica come mezzo idoneo ad accertare l'età di chi vi si sottopone, atteso anche il suo modesto margine di errore, ed i cui esiti sono ovviamente contestabili in sede giudiziaria". Ad altri risultati, ma con riferimento a fattispecie – sostanzialmente – diversa, era pervenuta Cass. 1 ottobre 2003, n. 14545, in *Fam. dir.*, 2005, 47, con nota MERELLO, *Il valore del certificato di nascita straniero al fine del ricongiungimento familiare* (qui, in effetti, si contestavano le modalità accolte dall'ordinamento straniero per attribuire lo *status* di figlio). Peraltro, Min. Interno 9 luglio 2007, n. 17272, fondandosi sull'art. 8, c. 2, del d.P.R. 448/1988, *Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*, ha precisato che "la minore età deve essere presunta qualora la perizia di accertamento indichi un margine di errore". Si veda anche *infra*, la nota 48.

(13) Secondo la disciplina previgente, "non coniugati ovvero legalmente separati". E' dubbio se valgano le stesse considerazioni espresse – dal Ministero dell'Interno – per il coniuge.

(14) Secondo REDAZIONE, *Ricongiungimento familiare – In che cosa consiste il "consenso all'espatrio" da parte dell'altro genitore?*, in *www.meltingpot.org* (3 novembre 2005), la norma segue "un criterio di sostanziale reciprocità, applicando all'ingresso del minore straniero la stessa regola che si applica per l'espatrio del minore italiano (ciò, per la verità, non è scritto in nessuna norma specifica in materia di immigrazione, ma si può comunque desumere dai principi generali di tutela dei minori), così facendo in modo che sia garantito il principio del consenso all'espatrio

dell'altro genitore, che si presume essere previsto anche dalla legge del paese di provenienza del minore" e consente che la autorizzazione possa essere espressa (oltre che davanti alle autorità straniere all'estero e alla cancelleria del Consolato italiano, qualora non vi sia una procedura formale prevista dalla legge – straniera - anche) presso il Consolato straniero in Italia, qualora sia attestata "la autenticità della dichiarazione e, soprattutto, la sua validità ai fini previsti dalla legislazione interna". Da ricordare Cass. 9 giugno 2005, n. 12169, in *Fam. dir.*, 2005, 354, con nota CARBONE, *Applicabilità del diritto italiano al cittadino musulmano: il minore "a carico" può ricongiungersi alla madre, cittadina del Marocco, in Italia con permesso di soggiorno*, secondo cui, per garantire il rispetto dell'art. 29 Cost., in caso di ricongiungimento alla madre extracomunitaria della figlia minore nata dal primo matrimonio e affidata al padre della stessa nazionalità, si applica la legge italiana, ai sensi dell'art. 16 della l. 218/1995, e non la Moudawana, che attribuisce la rappresentanza legale dei minori al solo padre. Nella stessa sentenza si sottolinea che "quando...il padre che, per il diritto del Regno del Marocco è unico titolare della potestà di genitore, incontestamente non vive con i figli minori che...sono mantenuti dalla sola madre, che non coabita con loro solo perché emigrata in Italia per ragioni di lavoro, non sussiste ragione per il rifiuto del visto sul passaporto all'ingresso in Italia dei minori, dato che l'assenso all'espatrio del padre titolare della potestà è incompatibile con la pregressa revoca della tutela per la madre di cui all'atto di ripudio, e in concreto la annulla"; il che equivale a dire, come sottolinea CARBONE, *op. cit.*, 360, che "attraverso l'assenso all'espatrio del genitore titolare della potestà si realizza una delega all'esercizio in concreto al genitore con cui i minori debbono ricongiungersi..."

(15) Secondo la disciplina previgente, figli maggiorenni a carico, qualora non potessero "per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale".

(16) Secondo la disciplina previgente, genitori a carico qualora non avessero "altri figli nel paese di origine o di provenienza" ovvero "genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli" fossero "impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute". Corte Cost. 8 giugno 2005, n. 224, in *Dir. fam.*, 2006, 11, con nota BONINI, *La vecchiaia è un naufragio, ma le coste italiane sono troppo lontane*; in *Fam. dir.*, 2005, 582, con nota MOROZZO DELLA ROCCA, *I genitori a carico e i diversi commi dell'art. 10 Cost.*, aveva dichiarato l'infondatezza della q.l.c. di tale norma, in relazione ai vincoli indicati dal legislatore. Sulla "nozione di familiare a carico", TOMASELLI, *I minori stranieri*, in *Le guide immigrazione.it*, I semestre 2007 (aggiornato al 28 marzo 2007), Vol. 7, 11, sottolinea, "la difficoltà di definizione del termine, che nella esperienza italiana è legato alla iscrizione anagrafica e al cosiddetto stato di famiglia, dunque ad un parametro oggettivo, mentre per lo straniero residente all'estero si basa per lo più sulle rimesse inviate al parente a carico, la cui entità e sufficienza è valutata dallo sportello unico per l'immigrazione al momento della presentazione dell'istanza..."

(17) Ad avviso di TOMASELLI, *I minori stranieri*, in *Le guide immigrazione.it*, I semestre 2007 (aggiornato al 28 marzo 2007), Vol. 7, 14, la norma, "pensata e voluta dal legislatore nell'interesse del minore, non certo dell'adulto", "risolve i casi di convivenza *more uxorio* in relazione alla quale non è possibile espletare le normali pratiche di ricongiungimento, e in un certo senso anche i casi di poligamia, in quanto la seconda o terza moglie potrà invocare il diritto al ricongiungimento con i figli legittimamente condotti in Italia dal padre"

(18) Come osserva TOMASELLI, *I minori stranieri*, in *Le guide immigrazione.it*, I semestre 2007 (aggiornato al 28 marzo 2007), Vol. 7, 11, "il diritto all'unità familiare è tutelato come diritto soggettivo il cui limite è individuato, nell'ottica di un corretto bilanciamento con altri valori protetti dalla Costituzione, dal possesso dei requisiti (reddito e alloggio) atti a garantire ai familiari che lo

straniero intende ricongiungere normali e dignitose condizioni di vita. Anzi, si può affermare che le condizioni relative alla disponibilità di un reddito sufficiente e all'adeguatezza dell'alloggio sono finalizzate ad assicurare l'effettiva tutela del superiore interesse del fanciullo, attraverso l'accertamento che la famiglia sia in grado di assicurargli di avere in Italia adeguati mezzi di sussistenza”.

(19)Sull'idoneità del contratto di comodato gratuito, cfr. REDAZIONE, *Ricongiungimento familiare – Il contratto di comodato gratuito è titolo valido per l'alloggio?*, in www.meltingpot.org (3 dicembre 2004), ove si sottolinea che, se è vero “che nel caso del comodato gratuito il padrone di casa, non richiedendo un corrispettivo in denaro, ha il diritto di mandare via l'ospite quando vuole, a meno che non sia stato convenuto un termine, che invece sarebbe vincolante”, è anche vero che “la legge non prevede che, ai fini della ricongiunzione familiare, lo straniero debba essere proprietario di un immobile o titolare di un contratto di locazione”. Peraltro, occorre considerare le successive istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno, in occasione dell'avvio della nuova procedura (telematica) delle domande di ricongiungimento familiare (consultabili nel sito del Ministero dell'Interno, alla voce *ricongiungimento familiare*: cfr., in particolare il Modello S, ove si prevede che, in caso di ricongiungimento a favore di un solo minore infraquattordicenne, la certificazione comunale possa essere sostituita da copia del contratto di locazione o comodato di durata non inferiore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda): sul punto, cfr. PAGGI, *Ricongiungimento familiare – Commento alla nuova procedura telematica*, in www.meltingpot.org (29 aprile 2008)

(20)Per la sistemazione (dei *ricongiungendi*) – in un alloggio diverso rispetto a quello (di abitazione) del soggiornante [per un esempio cfr. PAGGI, *Ricongiungimento familiare – Commento alla nuova procedura telematica*, in www.meltingpot.org (29 aprile 2008) (“il lavoratore che intenda effettuare la ricongiunzione familiare ma vive in un alloggio che non è in grado di ospitare nessuna persona in più, reperisce la disponibilità di un alloggio diverso, dove non andrà ad abitare, ma che però è a sua volta idoneo ad ospitare il numero dei familiari che deve ospitare...”)] – cfr. Min. Interno 4 aprile 2008, n. 1575: “...qualora il richiedente indichi un alloggio diverso dalla sua attuale residenza, il requisito potrà essere considerato soddisfatto sia nel caso in cui si accerti che il richiedente intenda trasferirsi in esso all'arrivo dei familiari richiesti, sia nel caso in cui il richiedente intenda assicurare agli stessi una sistemazione alloggiativa diversa dalla propria”

(21)Secondo Min. Interno 14 febbraio 2007, “il requisito dell'alloggio può essere soddisfatto non solo dalla rispondenza dell'alloggio ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l'edilizia residenziale pubblica, ma anche dalla idoneità igienico sanitaria accertata dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio”: in tal modo, in tal modo si interpreta l' “ovvero” in modo *disgiuntivo*; in questa direzione anche le istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno, in occasione dell'avvio della nuova procedura (telematica) delle domande di ricongiungimento familiare (consultabili nel sito del Ministero dell'Interno, alla voce *ricongiungimento familiare*: cfr., in particolare il Modello S). Così anche TOMASELLI, *I minori stranieri*, in *Le guide immigrazione.it*, I semestre 2007 (aggiornato al 28 marzo 2007), Vol. 7, 12, secondo cui l' “alternativa” (di presentare la certificazione dell'ASL in luogo di quella del Comune) “comporta una maggiore parificazione delle posizioni dei richiedenti il ricongiungimento, attesa l'attuale disomogeneità in ambito nazionale dei parametri minimi previsti dalle varie leggi regionali sull'edilizia residenziale pubblica”. Sembra privilegiare una diversa interpretazione – cioè l'unicità del parametro (i requisiti minimi previsti dalla legge regionale) e la duplicità dei mezzi di prova (il certificato dell'UTC comunale o il certificato dell'Asl) – PAGGI, *Ricongiungimento familiare – Commento alla nuova*

procedura telematica, in *www.meltingpot.org* (29 aprile 2008). TERRACCIANO, *Stranieri. Le nuove disposizioni in materia di immigrazione*, Forlì, Experta, 2005, 173, rileva la “diversa natura” delle due certificazioni, “poiché quella comunale si pone in relazione al numero di persone alloggiate, verificando spazi e luminosità necessaria, quella dell’azienda sanitaria riguarda l’abitabilità dei locali nell’accezione di cui all’abrogato art. 221 del Testo Unico delle leggi comunali e provinciali, cioè con riferimento alla salubrità dei manufatti edili”

(22) “Ai fini della determinazione del reddito del richiedente il ricongiungimento familiare, è necessario tenere conto anche dei familiari precedentemente ricongiunti ed a carico dello stesso”: così le istruzioni emanate dal Ministero dell’Interno, in occasione dell’avvio della nuova procedura (telematica) delle domande di ricongiungimento familiare (consultabili nel sito del Ministero dell’Interno, alla voce *ricongiungimento familiare*: cfr., in particolare il Modello S, ove specifica ulteriormente, che, “ai fini della determinazione del reddito si deve tener conto anche di eventuali familiari a carico precedentemente ricongiunti e di figli nati in Italia già inseriti sul permesso di soggiorno”). Cfr. anche MIELE, *Guida generale alle disposizioni sull’ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia ed alla normativa in materia di asilo*, in *Le guide immigrazione.it*, II semestre 2007 (aggiornato al 1 settembre 2007), Vol. 1, 36; REDAZIONE, (quesito del 5 giugno 2008), in *www.permessidisoggiorno.anci.it*. Per quanto riguarda la deroga concernente il (limite di reddito individuato ai fini del) ricongiungimento di figli infraquattordicenni, ad avviso di TOMASELLI, *I minori stranieri*, in *Le guide immigrazione.it*, I semestre 2007 (aggiornato al 28 marzo 2007), Vol. 7, 12, questa si spiega “nel presupposto che il mantenimento dei figli piccoli possa essere garantito con un reddito più modesto”

(23) Oltre al dettato legislativo, si veda anche Min. Interno 4 aprile 2008, n. 1575, che ricorda il diverso orientamento espresso nelle circolari 2 gennaio 2006, n. 17 e 27 gennaio 2006, n. 281; Cons. di Stato, VI, 3 marzo 2007, n. 1020.

(24) Ai sensi dell’art. 29, c. 10, del TU, le disposizioni dello stesso articolo, relative al rilascio del (nulla osta prima e del) visto d’ingresso (poi) per ricongiungimento familiare e per familiare al seguito, non si applicano: a) “quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva”; b) “agli stranieri destinatari ... delle misure di cui all’articolo 20” (misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione Europea); c) “agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n.85...” [ma rileva, ora l’art. 22, c. 4, del D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ai sensi del quale “lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste dall’articolo 29 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998”; si veda anche Min. Interno 5 marzo 2008, n. 1092: “è ... estesa la possibilità, da parte degli Sportelli Unici per l’immigrazione, di rilasciare il nulla osta al ricongiungimento familiare anche ai possessori del permesso per protezione sussidiaria”]; d) “nelle ipotesi di cui all’art. 5, comma 6”, del TU (impossibilità di rifiutare o di revocare il pds – (rifiuto o revoca) previsti “sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti “ – qualora “ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, con conseguente rilascio di un pds per motivi umanitari) [ma si veda, ora, l’art. 34, c. 4, del citato D. Lgs. 251/2007 : “Allo straniero con permesso di soggiorno umanitario di cui all’articolo 5, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, rilasciato dalla questura su richiesta dell’organo di esame della istanza di

riconoscimento dello status di rifugiato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato al momento del rinnovo il permesso per protezione sussidiaria di cui al presente decreto"; secondo Min. Interno 5 marzo 2008, n. 1092, "la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo ... potrà avvenire soltanto al momento della scadenza del medesimo titolo di soggiorno"]

(25) Sulla nuova procedura telematica, si vedano, tra le altre, Min. Interno 4 aprile 2008, n. 1575; Min. Interno 9 aprile 2008, n. 1639.

(26) Cfr. Min. Interno, *Le guide sull'immigrazione In Italia in regola. Ricongiungimento familiare*, (aggiornato al 10 ottobre 2007), in www.interno.it

(27) Cfr. istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno, in occasione dell'avvio della nuova procedura (telematica) delle domande di ricongiungimento familiare (consultabili nel sito del Ministero dell'Interno, alla voce *ricongiungimento familiare*: cfr., in particolare il Modello S)

(28) Proprietario o "titolare del contratto di locazione": così PAGGI, *Ricongiungimento familiare – Commento alla nuova procedura telematica*, in www.meltingpot.org (29 aprile 2008)

(29) Secondo PAGGI, *Ricongiungimento familiare – Commento alla nuova procedura telematica*, in www.meltingpot.org (29 aprile 2008), in analogia con quanto previsto per il contratto di locazione e/o comodato (cfr. *infra*), anche il consenso all'ospitalità dovrebbe avere una garanzia (minima) di sei mesi ("dovrebbe teoricamente valere ...anche rispetto all'ospite che produce la dichiarazione del titolare dell'appartamento e che conferma l'ospitalità anche per chi sarà il beneficiario del ricongiungimento")

(30) Sulla prassi – illegittima – di alcune Questure, che pretendono che sia il datore di lavoro a procurare l'alloggio, cfr. PAGGI, *Idoneità dell'alloggio – Negata se a richiederla non è il datore di lavoro*, in www.meltingpot.org (21 aprile 2008)

(31) Si vedano anche le istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno, in occasione dell'avvio della nuova procedura (telematica) delle domande di ricongiungimento familiare (consultabili nel sito del Ministero dell'Interno, alla voce *ricongiungimento familiare*: cfr., in particolare il Modello S)

(32) Cfr. le istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno, in occasione dell'avvio della nuova procedura (telematica) delle domande di ricongiungimento familiare (consultabili nel sito del Ministero dell'Interno, alla voce *ricongiungimento familiare*)

(33) PAGGI, *Ricongiungimento familiare – Commento alla nuova procedura telematica*, in www.meltingpot.org (29 aprile 2008)

(34) Cfr. istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno, in occasione dell'avvio della nuova procedura (telematica) delle domande di ricongiungimento familiare (consultabili nel sito del Ministero dell'Interno, alla voce *ricongiungimento familiare*: in particolare il Modello S)

(35) Sulla discrasia temporale tra dichiarazione del richiedente, acquisizione della certificazione e presentazione della documentazione, cfr. PAGGI, *Ricongiungimento familiare – Commento alla nuova procedura telematica*, in www.meltingpot.org (29 aprile 2008)

(36)Cfr. istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno, in occasione dell'avvio della nuova procedura (telematica) delle domande di ricongiungimento familiare (consultabili nel sito del Ministero dell'Interno, alla voce *ricongiungimento familiare*: in particolare il Modello S)

(37)L'elenco dei documenti è riportato nel Modello S, allegato alle istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno, in occasione dell'avvio della nuova procedura (telematica) delle domande di ricongiungimento familiare (consultabili nel sito del Ministero dell'Interno, alla voce *ricongiungimento familiare*)

(38)“Se il rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno, per cui il lavoratore non è in possesso della dichiarazione dei redditi, l'autocertificazione del datore di lavoro dovrà contenere anche l'indicazione del reddito presunto del lavoratore”: Modello S, allegato alle istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno, in occasione dell'avvio della nuova procedura (telematica) delle domande di ricongiungimento familiare (consultabili nel sito del Ministero dell'Interno, alla voce *ricongiungimento familiare*)

(39)Da questa indicazione si deduce “la conferma che non sia necessario dimostrare un'anzianità lavorativa di lungo periodo, ma che, anzi, anche l'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro da almeno tre mesi possa consentire di ritenere proponibile la domanda di ricongiungimento familiare”: PAGGI, *Ricongiungimento familiare – Commento alla nuova procedura telematica*, in www.meltingpot.org (29 aprile 2008)

(40)“Verosimilmente, anche in questo caso, se l'attività è svolta da meno di un anno, dovrebbe essere necessaria la dichiarazione del commercialista”: PAGGI, *Ricongiungimento familiare – Commento alla nuova procedura telematica*, in www.meltingpot.org (29 aprile 2008)

(41)A seguito della modifica dell'art. 4, c. 3, del TU, operata dall'art. 2, c. 1, lett. a), del D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, mediante l'aggiunta del periodo finale “Lo straniero per il quale e' richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone”, sembra – quanto meno – da riconsiderare la previsione, contenuta nell'art. 6 bis del R, concernente il diniego del visto d'ingresso, quando “risultino accertate condanne in primo grado, di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico”.

(42)A seguito della modifica, indicata nella nota precedente, è stata riconsiderata l'iscrizione – dello straniero da ricongiungere – al SIS (Sistema Informativo Schengen). Secondo la circ. del Min. Interno 4 aprile 2008, n. 1575, infatti, a)“la Questura riscontrata la presenza di una segnalazione SIS nei confronti dello straniero da ricongiungere, verifica, alla luce delle modifiche introdotte...se lo stesso rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e, in caso negativo, rilascia con modalità telematiche un parere favorevole provvisorio”; b)Lo Sportello Unico, ricevuto il citato parere provvisorio, invia al richiedente il ricongiungimento una nota ...interruttiva dei termini del procedimento, con il quale lo si invita a comunicare al familiare da ricongiungere di recarsi presso la rappresentanza diplomatica competente per legalizzare la documentazione relativa alla consistenza dei rapporti familiari esistenti con lo straniero richiedente”; c) “la comunicazione tra la rappresentanza diplomatica e la Questura che consentirà la cancellazione della segnalazione SIS e, successivamente, il rilascio del nulla osta e del visto d'ingresso ... verrà anch'essa informatizzata, con l'attivazione di un apposito canale telematico dedicato che consentirà, per il tramite dello Sportello Unico, il dialogo tra la rappresentanza diplomatica e la Questura”. Per le modalità operative seguite dal Consolato, si veda il messaggio del Ministero degli Affari Esteri 12 marzo 2008, n. 306, allegato alla circolare suddetta. Si veda anche

l'art. 13, comma 2 *bis* del TU (“nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).

(43) Occorre anche considerare il disposto dell'art. 5, c. 5, 2° periodo, del TU: “nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Secondo PAGGI, *Ricongiungimenti - Sospeso automatismo del rifiuto del rinnovo e conseguente espulsione*, in www.meltingpot.org (27 marzo 2007), “questa norma è stata concepita proprio per l'ipotesi in cui, secondo le norme generali, sussistano delle cause ostative, cioè delle cause che impediscono di rilasciare o di rinnovare il permesso di soggiorno, o addirittura delle circostanze che imporrebbero altrimenti l'emanazione del provvedimento di espulsione”.

(44) Il familiare straniero precedentemente espulso può rientrare in Italia in deroga al divieto di (re)ingresso, disposto dall'art. 13, c. 14, del TU, senza che occorra la speciale autorizzazione contemplata dal comma 13, primo periodo, dello stesso articolo, qualora l'espulsione sia stata motivata da ingresso illegale in Italia [art. 13, c. 2, lett. a) TU] o da inosservanza dei termini previsti per la richiesta di rilascio e/o di rinnovo del pds o dell'obbligo di comunicazione *ex art. 27*, comma 1 *bis*, TU [art. 13, c. 2, lett. b) TU]: TU, art. 13, c. 13, ultimo periodo.

(45) Che deve essere *motivato*, arg. *ex art. 4*, c. 2, TU, e art. 6 bis R (dal combinato disposto dei quali sembra lecito dedurre la sottrazione – dall'obbligo di motivazione – del diniego del visto per assistenza minore)

(46) Arg. anche *ex artt. 5 e 3-quinquies* TU

(47) Che tali *presupposti* debbano essere dimostrati al Consolato, prima del rilascio del visto d'ingresso e non allo SUI, prima del rilascio del nulla osta, lo si desume dall'art. 29, c. 7, TU, ove si specifica a) che la domanda deve essere corredata della documentazione “relativa ai requisiti di cui al comma 3” (=alloggio e reddito); b) che il rilascio del visto “è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età e lo stato di salute”. In questa direzione Min. Interno 14 febbraio 2007; Min. Interno 9 aprile 2008, n. 1639; Min. Interno, Modello S, allegato alle istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno, in occasione dell'avvio della nuova procedura (telematica) delle domande di ricongiungimento familiare (consultabili nel sito del Ministero dell'Interno, alla voce *ricongiungimento familiare*); Min. Interno, *Le guide sull'immigrazione* In Italia in regola. *Ricongiungimento familiare*, (aggiornato al 10 ottobre 2007), in www.interno.it; Polizia di Stato, *Ricongiungimento familiare*, in www.poliziadistato.it; MIELE, *Guida generale alle disposizioni sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia ed alla normativa in materia di asilo*, in Le guide immigrazione.it, II semestre 2007 (aggiornato al 1 settembre 2007), Vol. 1, 36; PAGGI, *Ricongiungimento familiare – Commento alla nuova procedura telematica*, in www.meltingpot.org (29 aprile 2008). In senso contrario sembra deporre il R, art. 6, c. 1, lett. d), ove si prevede che la richiesta di nulla osta presentata allo SUI debba essere corredata dalla “documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di

famiglia”; peraltro, dal combinato disposto della norma citata con il 2° comma, sembra che la documentazione *de qua* debba essere presentata allo SUI priva di legalizzazione e debba essere successivamente legalizzata e validata [sull’incerta qualificazione dell’istituto della *validazione*, si veda BERTUCCI, *Validazione dei documenti. Un nuovo ostacolo al ricongiungimento familiare*, in *www. aduc.it* (13 giugno 2006); sembra ricondurla “all’accertamento dell’autenticità”, Min. Interno 14 febbraio 2007] (d’ufficio?) dal Consolato; in senso contrario deponeva – sicuramente – la disciplina previgente alla novella del 2007, che disponeva la presentazione della domanda di nulla osta allo SUI, “corredata dalla prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore età, autenticata dall’autorità consolare italiana”: sul punto cfr. FRIGIERI, *Ricongiungimento familiare - Il procedimento amministrativo può essere semplificato?*, in *www. meltingpot.org*

(48)Sulla documentazione rilasciata dall’autorità straniera, occorre ricordare il disposto del R, art. 2, comma 2 bis, ai sensi del quale, qualora gli stati, i fatti e le qualità personali non possano essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalle competenti autorità straniere, “in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall’autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003”, i Consolati provvedono “al rilascio di certificazioni, ai sensi dell’art. 49” del d.P.R. 200/1967, “sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati”, si veda App. Ancona 25 gennaio 2005, in *Dir. fam.*, 2006, 117, secondo la quale, qualora si tratti di accertare – ai fini del ricongiungimento familiare – la minore età di un soggetto, l’attestazione anagrafica rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero (nel caso deciso dalla Corte: ghanese), pur non potendo essere considerata un vero e proprio atto pubblico e pur non avendo, pertanto, la rilevanza probatoria di quest’ultimo, si deve ritenere positivamente rilevante e fidefaciente, ai sensi della disciplina italiana in materia di immigrazione, tanto più quando le risultanze del c.d. esame *densitometrico* osseo – disposte dall’autorità consolare italiana presso una struttura clinica del luogo – non appaiono, per vari motivi, del tutto attendibili. La (*recte*: prassi attuata dai Consolati italiani all’estero per effetto della) norma regolamentare è valutata criticamente da MOROZZO DELLA ROCCA, *Il diritto al ricongiungimento familiare e le indagini consolari sulla veridicità delle attestazioni contenute nella certificazione di stato civile straniera* (nota a App. Ancona 25 gennaio 2005), in *Dir. fam.*, 2006, 120 ss., che evidenzia: a)“l’esistenza di una prassi amministrativa paradossale, che, per un verso, esibisce una totale sfiducia nella veridicità della certificazione anagrafica straniera, ancorché riconosciuta come autentica, mentre, per altro verso, ripone un affidamento palesemente incauto su attestazioni private, quali quelle provenienti, nel caso di specie, dal laboratorio ghanese autore dell’esame densitometrico, benché prive di un qualche riscontro sulla correttezza delle procedure eseguite”; b)“un secondo e non minore paradosso”, consistente nel fatto che le indagini disposte dal Consolato, “non sono pagate dalla acribica Amministrazione (come sarebbe normale, trattandosi di una istruttoria ulteriore e non dipendente da una negligenza del richiedente), bensì dal soggetto che è costretto a sottoporvisi”; con la conseguenza che “ciò ... facilmente può indurre l’Amministrazione a dubitare pregiudizialmente della veridicità di qualsiasi documentazione, posto che non è lei a dover sopportare l’aggravio di costi e l’allungamento dei tempi che ne derivano”; c)la (stessa) *ratio* della disposizione *de qua*, che “mira non tanto a facilitare la posizione di chi provenga da Paesi nei quali la mancanza di un’autorità riconosciuta impedisce il rilascio di certificazioni, quanto a privare di efficacia giuridica la certificazione proveniente da autorità nazionali legittime e riconosciute dalla comunità internazionale, ma non considerate degne di fiducia dalle locali rappresentanze diplomatiche dei Paesi membri dell’Accordo di Schengen; oppure – secondo una interpretazione possibile ma forse non condivisibile – discrezionalmente valutate come non affidabili dall’ufficio consolare italiano”; d)l’impossibilità di considerare la norma in commento quale “atto di adempimento” della decisione del Consiglio dell’Unione

Europea del 22 dicembre 2003, in quanto tale decisione “è volta a contrastare prassi eccessivamente difformi, da parte degli uffici consolari dei Paesi Schengen, esclusivamente nel rilascio dei visti di breve durata ..., inducendo tali uffici ad un più severo vaglio della documentazione complementare e/o supplementare da esigere ai fini del rilascio di questi soli tipi di visto”. Sul punto, si veda anche, precedentemente alla novella del 2004, REDAZIONE, *L'esercizio del diritto alla ricongiunzione familiare*, in www.meltingpot.org (19 febbraio 2004). Sulla rilevanza della certificazione rilasciata dalle autorità somale dopo il 31 gennaio 1991, si veda Cass. 29 maggio 2007, n. 12661, ove, cassando il decreto della Corte d'Appello, si afferma: 1) la legittimità del d.m. (Affari Esteri) 1 settembre 2000, in quanto: a) l'art. 4, c. 7, del TU “dispone rinvio al regolamento di attuazione per la disciplina degli adempimenti e delle formalità necessarie al rilascio del visto d'ingresso da parte della rappresentanza diplomatica e consolare italiana”; b) il regolamento di attuazione, art. 5, c. 3, “dispone che requisiti e condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto siano disciplinati con apposito decreto del M.A.E. emanato di concerto con gli altri dicasteri competenti”; 2) il Ministero degli Affari Esteri, con il citato d.m., “ha escluso, con riguardo alla condizione dei somali fatti segno ad istanza di riconoscimento e tenendo conto (nel quadro delle intese con i Paesi aderenti al Trattato di Schengen) della assenza di effettività delle istituzioni somale dopo l'anno 1990 – la rilevanza della documentazione rilasciata da pretesi organi della Repubblica somala dopo il 31 gennaio 1991 ed ha indicato quali altri autorità internazionali potessero considerarsi fonte attendibile di certificazione in luogo di quelle del pregresso assetto statale somalo”; 3) la “decisione di correlare a rigorose griglie di verifica ... le domande provenienti dalla Somalia” (non) “appare priva di ragionevolezza ..., una volta accertato che la carenza di una effettiva autorità statale in quei territori rendeva evanescente l'attendibilità di pretesa documentazione successiva alla data di cessazione della pregressa autorità” Sul *valore* dei certificati stranieri, si veda anche *supra*, la nota 12.

(49) “...a spese del richiedente”: cfr. le istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno, in occasione dell'avvio della nuova procedura (telematica) delle domande di ricongiungimento familiare (consultabili nel sito del Ministero dell'Interno, alla voce *ricongiungimento familiare*) e l'allegato mod. S

(50) “nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per genitore ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli, residenti nel Paese di origine, siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute, la condizione di *a carico* viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana dopo aver accertato lo stato di salute dei figli in questione”: Min. Interno, Istruzioni emanate in occasione dell'avvio della nuova procedura (telematica) delle domande di ricongiungimento familiare (consultabili nel sito del Ministero dell'Interno, alla voce *ricongiungimento familiare*)

(51) La causale è ignorata da Min. Interno, Istruzioni emanate in occasione dell'avvio della nuova procedura (telematica) delle domande di ricongiungimento familiare (consultabili nel sito del Ministero dell'Interno, alla voce *ricongiungimento familiare*)

(52) Cfr. Min. Interno, Istruzioni emanate in occasione dell'avvio della nuova procedura (telematica) delle domande di ricongiungimento familiare (consultabili nel sito del Ministero dell'Interno, alla voce *ricongiungimento familiare*); Min. Interno, *Le guide sull'immigrazione In Italia in regola. Ricongiungimento familiare*, (aggiornato al 10 ottobre 2007), in www.interno.it. Critiche alla previsione regolamentare, in quanto contrastante con il TU, sono manifestate da MORETTI, *Il visto d'ingresso per familiare al seguito è l'inutile doppione di quello per ricongiungimento familiare*, in www.aduc.it (28 novembre 2006)

(53)Modello *T*, allegato alle istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno, in occasione dell'avvio della nuova procedura (telematica) delle domande di ricongiungimento familiare (consultabili nel sito del Ministero dell'Interno, alla voce *ricongiungimento familiare*)

(54)Modello *T*, allegato alle istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno, in occasione dell'avvio della nuova procedura (telematica) delle domande di ricongiungimento familiare (consultabili nel sito del Ministero dell'Interno, alla voce *ricongiungimento familiare*)

(55) Cfr. le istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno, in occasione dell'avvio della nuova procedura (telematica) delle domande di ricongiungimento familiare (consultabili nel sito del Ministero dell'Interno, alla voce *ricongiungimento familiare*)

(56)Così le istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno, in occasione dell'avvio della nuova procedura (telematica) delle domande di ricongiungimento familiare (consultabili nel sito del Ministero dell'Interno, alla voce *ricongiungimento familiare*: in particolare il Modello *S*). Per la verità, l'art. 11, c. 2 bis, del R. prevede che la questura procede al rilascio del pds, “dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione dell'interessato per la successiva consegna del permesso...”.

(57)Sul problema dell'idoneità alloggiativi, a seguito della nascita di nuovi figli, cfr. REDAZIONE, *Idoneità dell'alloggio - Il problema dei nuovi nati*, in www.meltingpot.org (7 novembre 2005)

(58)Si veda *supra*, la nota 43

(59)Sulla rilevanza dell'assegno di mantenimento, corrisposto dal coniuge, al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi diversi dal lavoro o dallo studio (ad es., crediamo, per dimora), cfr. REDAZIONE, *Matrimonio – Quali problemi per il rinnovo pds in caso di separazione?*, in www.meltingpot.org (19 novembre 2004)

Rober Panozzo

autore di saggi in materia di cittadinanza, anagrafe della popolazione, diritto di famiglia e immigrazione
5/10/2008